

Decreto Legge 77/2021, Modifica della disciplina concernente la VAS

Il decreto legge 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, in vigore dal 31 luglio 2021, prevede, nella Parte II - Capo IV - articolo 28, delle modifiche alla disciplina concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al titolo II del decreto legislativo 152/06.

In particolare con l'articolo 28 vengono modificati i seguenti articoli del codice dell'ambiente:

articolo 12 Verifica di assoggettabilità a VAS

La principale modifica riguarda il comma 4 dove non è più prevista la possibilità di definire prescrizioni nell'ambito del provvedimento di verifica, in caso di esclusione da VAS.

articolo 13 Redazione del rapporto ambientale

Le modifiche al comma 1 riguardano la fase preliminare di VAS che dovrà essere avviata dall'Autorità Competente e i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale dovranno essere inviati sia all'Autorità Procedente che all'Autorità Competente; viene indicato che la durata delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale ha una durata di 30 giorni. Resta invariato il comma 2 che prevede una durata complessiva della consultazione non superiore a 90 giorni.

Viene inoltre modificato, in riferimento alla fase di avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sul piano, il comma 5 e introdotto il comma 5-bis nei quali vengono specificati i contenuti e i documenti oggetto della trasmissione/comunicazione all'Autorità Competente.

articolo 14 Consultazione

Vengono modificati i commi 1, 2 e 3. Le principali modifiche prevedono la pubblicazione solo sui siti web dell'avviso al pubblico relativo all'avvio della consultazione sul rapporto ambientale e sui documenti di piano: non è più prevista la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'avviso. Al comma 1 vengono disciplinati più chiaramente i contenuti dell'avviso al pubblico. Il comma 3 evidenzia la necessità di coordinamento con le procedure di partecipazione e consultazione previste dalle norme settoriali.

articolo 18 Monitoraggio

Le principali novità sono disciplinate dai nuovi commi 2-bis e 2-ter: viene previsto l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

Il nuovo comma 3-bis indica che l'Autorità Competente dovrà verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.